

BGer 5A_59/2018 vom 23. Januar 2018

Bundesgericht, 2018-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_59_2018

FR: TF 5A_59/2018 du 23 janvier 2018

IT: TF 5A_59/2018 del 23 gennaio 2018

Erwägungen

E. 1

In data 8 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha notificato alla B. _____ SA il pignoramento dell'importo della rendita d'invalidità LAINF dovuta ad A. _____ eccedente il suo minimo esistenziale (stabilito in fr. 1'785.70 mediante sentenza 4 settembre 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza).

Contro il provvedimento 8 settembre 2017 A. _____ ha introdotto un ricorso datato 4 ottobre 2017. Con decreto 27 dicembre 2017 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a tale rimedio e ha assegnato ad A. _____ un termine per produrre una procura munita della sua firma autenticata o per consegnarne una di persona allo sportello del Tribunale d'appello.

E. 2

Con ricorso in materia civile 12/15 gennaio 2018 A. _____ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni. Contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente, non si giustifica congiungere il presente incarto con " altri pendenti " presso il Tribunale federale.

E. 3

Il decreto impugnato non pone fine al procedimento e costituisce pertanto una decisione pregiudiziale o incidentale.

E. 3.1

Esso non concerne la competenza o domande di ricusa e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell' art. 92 cpv. 1 LTF . Al riguardo nulla muta l'affermazione della ricorrente secondo cui il suo ricorso 4 ottobre 2017 conteneva pure un'istanza di ricusa nei confronti del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. L' art. 92 cpv. 1 LTF esige infatti una notifica separata: l'autorità inferiore deve cioè aver pronunciato e comunicato alle parti una decisione formale in merito alla questione della competenza o della ricusa (v. DTF 135 III 566 consid. 1.1; sentenza 4A_407/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 1.6.1; Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 3889).

Giova in ogni modo rilevare che il ricorso 4 ottobre 2017 non pare contenere alcuna conclusione e argomentazione a fondamento dell'asserita richiesta di ricusa e, peraltro, a pag. 5 la ricorrente chiede espressamente che al suo gravame sia "concesso effetto

sospensivo dall'Onorevole Presidente della Camera di esecuzioni e fallimenti".

E. 3.2

Il decreto impugnato costituisce pertanto, integralmente, una decisione pregiudiziale o incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF , suscettiva di un ricorso

immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

Nel gravame all'esame la ricorrente non spende una parola per dimostrare che le condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale sarebbero in concreto soddisfatte, né tale eventualità risulta in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). Il suo rimedio risulta pertanto manifestamente inammissibile.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 23 gennaio 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.